



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di avere stipulato in data 13 marzo 2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente nel mese di giugno 2019.

Ha quindi chiesto:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 2.658,42, al netto di Euro 48,46 già riconosciutigli, di cui:
 - o Euro 284,36 a titolo di "commissioni bancarie";
 - o Euro 71,00 a titolo di "commissioni finanziarie";
 - o Euro 2.085,27 a titolo di "commissioni accessorie";
 - o Euro 266,25 a titolo di "spese fisse";

oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e alle spese legali, quantificate in Euro 320,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario:

- ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata delle commissioni di intermediazione, di cui comunque ha rilevato la non ripetibilità in quanto tese a remunerare attività propedeutiche al finanziamento;
- ha affermato la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di istruttoria;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha dato atto di aver rimborsato la somma di Euro 48,46 in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, utilizzando come metodologia di calcolo i criteri IFRS-IAS;
- ha proposto il rimborso di ulteriori Euro 18,03 a titolo di commissioni di gestione, come già offerto in sede di risposta al reclamo;
- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso; in subordine, che l'ABF ritenga adeguata la proposta di rimborso effettuata in sede di riscontro al reclamo e infine, in via di ulteriore subordine, di detrarre dalla somma di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello



che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 616712014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale							5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis							59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi							37,63%
rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di Istruttoria				450,00	Upfront	37,63%	169,32		169,32
Commissioni di Attivazione				480,60	Upfront	37,63%	180,83		180,83
Commissioni di Gestione				120,00	Recurring	59,17%	71,00	48,46	22,54
Commissioni di Intermediazione				3.524,40	Upfront	37,63%	1.326,10		1.326,10
Totale				4.575,00					1.698,79

Le spese di assistenza legale non sono dovute data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 1.698,79, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA